

**FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE DEL TERZIARIO, DI SPEDIZIONE E TRASPORTO**

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Approvato dal Consiglio di amministrazione in data 23.04.2024

1. Regime fiscale dei Contributi versati al Fondo “Mario Negri”

Per i fondi di previdenza complementare che, come il Fondo “Mario Negri”, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si applica uno specifico regime fiscale di deducibilità dei contributi. Tale agevolazione, inizialmente limitata al periodo transitorio di deroga, è stata confermata anche per gli anni futuri dall’art. 3, commi 119 e 120, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004).

In conseguenza di ciò, il contributo versato dal dirigente e dall’azienda deve essere portato integralmente in deduzione dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, nel limite tuttavia dell’importo fissato dalla contrattazione collettiva nazionale e, per la contribuzione addizionale, da accordi aziendali.

Nel caso in cui, per errore, ciò non fosse avvenuto, si può effettuare la correzione in sede di conguaglio definitivo che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del DPR 600/73, deve essere effettuato dal sostituto d’imposta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l’aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ha disciplinato, all’art. 23, comma 7 bis, la devoluzione al fondo pensione del TFR maturato in azienda al 31/12/2006 prima dell’iscrizione al fondo stesso. Tale previsione è stata oggetto di chiarimenti da parte delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d’imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all’art. 19, comma 4, del Tuir, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Il TFR pregresso maturato fino al 31/12/2006 e trasferito al fondo pensione in una data successiva concorrerà a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Il conferimento al fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro. È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati al fondo pensione per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva). Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

2. Regime fiscale dei Rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione. Tuttavia, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta “white list” concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,5% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,5% di tali rendimenti.

Il medesimo criterio di tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti in titoli pubblici italiani ed equiparati, da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella white list viene applicato anche nel caso in cui il fondo pensione investa indirettamente negli stessi tramite OICR. I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli "investimenti qualificati"¹ nonché ai "piani di risparmio a lungo termine" (PIR). Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato o i PIR devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati e dai PIR sono esenti ai fini dell'imposta su reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti. Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Inoltre, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, risulti direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili. Detto patrimonio si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per i fondi comuni di investimento immobiliare, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici ivi previsti.

Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva, sono soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Le prestazioni erogate dai fondi pensione sono assoggettate alla tassazione prevista dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente. Vengono individuati tre distinti periodi fiscali che si applicano rispetto ai momenti nei quali la posizione è stata accumulata nel Fondo pensione:

- nel periodo fino al 31.12.2000
- nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e il 31.12.2006;
- a partire dal 1.1.2007

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale è soggetta a tassazione, è rappresentata dall'ammontare contributi versati, al netto della parte corrispondente ai redditi esenti o già assoggettati ad imposta tra cui:

- Rendimenti conseguiti già assoggettati a imposta sostitutiva;
- Premi di produttività;
- Contributi non dedotti;
- Quote di contributo obbligatorio a carico dell'iscritto non eccedenti il 4% della retribuzione, versate fino al 31.12.2000.

¹ Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di OICR residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

c) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB) ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE;

d) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta, è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativa al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni, riscatti e RITA.

Le modalità di tassazione della prestazione in capitale e/o rendita, dipendono non soltanto dalla "composizione" del montante previdenziale (i.e. dall'ammontare della prestazione maturata in ogni singolo periodo fiscale) ma altresì dal regime fiscale dell'aderente ("nuovo iscritto" ovvero "vecchio iscritto") nonché dalla causale sottesa alla richiesta di liquidazione.

Si fornisce di seguito un riepilogo dei differenti meccanismi impositivi esistenti, con riferimento ad ogni singola prestazione erogabile ai sensi del D.lgs. n. 252/2005

a) Regime fiscale applicabile alle prestazione erogata sotto forma di rendita

I montanti maturati a tutto il 31 dicembre 2000 sono assoggettati, limitatamente alla parte imponibile, a tassazione progressiva nella misura dell'87,5%, secondo la disciplina di cui all'art. 17-bis del T.U.I.R. e successive modifiche e integrazioni.

I montanti maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006, sono assoggettati, sempre limitatamente alla parte imponibile, a tassazione progressiva IRPEF nella misura del 100%.

Per i soli montanti sopra descritti la tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il dirigente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell'iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d'imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l'INPS.

Per i montanti maturati dal 1.1.2007 la parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

b) Regime fiscale applicabile alla prestazione erogata sotto forma di capitale

I montanti maturati a tutto il 31 dicembre 2000 sono assoggettati a modalità di imposizione diverse a seconda che riguardi i c.d. "vecchi iscritti" (soggetti già iscritti al 28.04.93 a forme di previdenza complementare già istituite alla data del 15.11.92) ovvero soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.

Per i "vecchi iscritti" i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, della medesima aliquota di tassazione del TFR.

Per i soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93 i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, dell'aliquota c.d. "interna" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR, ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento, non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86: la parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi in tal modo la tassazione sulle somme erogate dal fondo pensione.

I montanti maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006, sono assoggettati, per la sola parte imponibile, a tassazione

separata (l'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo), mediante l'applicazione, a titolo definitivo, dell'aliquota c.d. "interna" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro per il calcolo del reddito di riferimento il montante maturato all'interno del fondo pensione diminuito degli eventuali contributi non dedotti, nonché dei redditi già assoggettati ad imposta).

Se l'importo liquidato in capitale è inferiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, la base imponibile è costituita unicamente dai contributi ordinari e dalle quote di TFR. Se, al contrario, l'importo liquidato in capitale è superiore ad un terzo dell'intera posizione maturata, la base imponibile è costituita non solo dai contributi ordinari e dalle quote di TFR, ma anche dai rendimenti finanziari.

Per i montanti maturati dal 1.1.2007 la parte imponibile, costituita solo da dai contributi ordinari e dalle quote di TFR è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

In ogni caso è fatta salva la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in forma capitale, con applicazione sull'intero montante del regime fiscale vigente alla data del 31 dicembre 2006 (tassazione separata), nel caso in cui la conversione del 70% in rendita non risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.

c) Opzioni esercitabili prima del pensionamento

Riscatti

L'art. 23, c. 1 D.Lgs.252/2005 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa; tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni del D.Lgs. 252/2005 concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati, il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili ai montanti maturati a decorrere dall'01.01.2007;
- relativamente ai montanti già maturati a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni pro tempore vigenti nei diversi periodi.

I montanti maturati a tutto il 31 dicembre 2000 sono assoggettati a modalità di imposizione diverse a seconda che riguardi i c.d. "vecchi iscritti" (soggetti già iscritti al 28.04.93 a forme di previdenza complementare già istituite alla data del 15.11.92) ovvero soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93.

Per i "vecchi iscritti" i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, della medesima aliquota di tassazione del TFR.

Per i soggetti che si siano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28.04.93 i montanti maturati a tutto il 31.12.00 sono assoggettati a tassazione separata mediante l'applicazione, a titolo definitivo, dell'aliquota c.d. "interna" (calcolata con criterio analogo a quello per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR ma assumendo come parametro, per il calcolo del reddito di riferimento, non il TFR maturato quanto piuttosto il montante maturato all'interno del fondo pensione) sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue: la parte imponibile della prestazione è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile.

I montanti maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006, sono assoggettati per la sola parte imponibile a:

- tassazione progressiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza;
- tassazione separata in caso di cessazione a causa di una invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale); pensionamento di anzianità o vecchiaia; decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

I **montanti maturati dal 2007** sono assoggettati per la sola la parte imponibile ad imposta sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali nei casi in cui il riscatto viene chiesto per:

- cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- cessazione a causa di una invalidità permanente che ha comportato la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Con riferimento alle somme erogate dal Fondo agli eredi a seguito del decesso dell'aderente, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18.12.2007, ha chiarito che le stesse sono escluse dall'applicazione dell'imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Viene applicata un'imposta sostitutiva del 15% sul 50% del montante e del 23% sul 50% residuo nei casi in cui il riscatto viene chiesto per:

- cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
- cessazione dell'attività lavorativa che ha comportato l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

Nelle ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Per le rate erogate a titolo di Rita è applicato il seguente trattamento fiscale.

Ai sensi dell'art 1, c. 168 della L. 205/17, la parte imponibile della Rita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotto di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Con la Risposta a interpello del 26 gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della riduzione dell'aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l'anzianità pregressa maturata presso altro fondo, se non previo trasferimento.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

È facoltà del percettore della Rita richiedere in sede di dichiarazione annuale dei redditi di non avvalersi della tassazione sostitutiva con conseguente applicazione della tassazione ordinaria.

Anticipazioni

Le anticipazioni sulle quote derivanti dal TFR conferito, eventuale TFR pregresso e trasferimenti in entrata successivi al 2006 sono assoggettate a un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, sul **montante dal 2007**, nel caso in cui l'aderente al Fondo richieda:

- un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti.
- un'anticipazione per l'acquisto della prima casa per sé, coniuge in regime legale di comunione dei beni e figli, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti);
- un'anticipazione per ristrutturazione della prima casa per sé e figli, si applica una ritenuta a titolo d'imposta

del 23% sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti);
- un'anticipazione per esigenze diverse, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23% sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti e contributi non dedotti);
Le somme erogate a titolo di anticipazione vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31/12/2000, poi agli importi maturati fino al 31/12/2006, e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1/01/2007.

Sui montanti al 31.12.2006 derivanti dal TFR pregresso e trasferimento in entrata si applica il regime fiscale della tassazione separata.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento fiscale dei contributi descritto al punto 1 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. A fronte dell'insussistenza per il Fondo Negri del limite di deducibilità di € 5.164,57, il reintegro avviene senza riconoscimento del credito di imposta previsto dall'art. 11, c. 8, del D.Lgs. 252/2005. Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'iscritto in modo tale da ricostituire la posizione contributiva esistente al momento dell'anticipazione e far corrispondere a tale precedente situazione anche il regime fiscale dell'erogazione.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare e Switch

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali - a favore di forme pensionistiche complementari regolate dal D.Lgs. 252/2005 - o di switch (cambio di comparto) sono esenti da onere fiscale, fermo restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell'anno.

5. Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Si precisa che le informazioni contenute nel presente documento sono una libera sintesi del regime fiscale applicato, per fornire all'iscritto un primo orientamento in materia. Quanto indicato non può essere considerato esaustivo ai fini di una completa conoscenza dello stesso, per la quale si rinvia alle norme di legge ed alle interpretazioni ufficiali.